



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

- **Codice della proposta:** COM (2022) 242 final del 20/05/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0166 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Premessa: finalità e contesto

- *Quadro normativo:*
 - *Regolamento (UE) 1305/2013;*
 - *TFUE;*
 - *TUE;*
- *Proposte correlate: la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento di modifica del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale mediante il FEASR per l'introduzione di una misura eccezionale finanziata dal FEASR.*
- *Finalità generali: consentire agli Stati membri di concedere una somma forfettaria una tantum alle aziende agricole ed alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, con l'esclusione dei prodotti della pesca, colpite da aumenti significativi dei costi dei fattori di produzione in ragione dell'attuale crisi tra Russia e Ucraina. Com'è noto, infatti, gli aumenti dei prezzi, in particolare per l'energia, i fertilizzanti ed i mangimi, stanno causando problemi di liquidità alle imprese agricole e del settore della trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli.*
- *Elementi qualificanti ed innovativi: il sostegno, che mira a garantire la competitività*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

delle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli e la redditività delle aziende agricole, sarà erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori al fine di indirizzare al meglio le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. Nel caso degli agricoltori, tali criteri possono includere settori di produzione, tipi di agricoltura o di strutture agricole e, nel caso delle PMI, settori, tipi di attività, tipi di regioni o altri vincoli specifici.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione.*
- La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 42 e 43 par.2 del TFUE. Riconoscendo la fattispecie della codecisione quale «procedura legislativa ordinaria» della PAC si è consolidato il ruolo di autentico “colegislatore” del Parlamento Europeo nel settore dell'agricoltura.*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà (per la competenza non esclusiva), in quanto il TFUE dispone che la competenza per l'agricoltura è concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, stabilendo nel contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un sistema comune di attuazione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità perchè prevede modifiche limitate e mirate che non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un aiuto eccezionale e temporaneo agli agricoltori e alle PMI attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo di prodotti agricoli.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- Alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina e dell'urgenza di ridurre l'impatto sul settore agroalimentare dell'Unione, la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, atteso che la Commissione propone una misura*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

supplementare che consente agli Stati membri di fornire un sostegno di liquidità agli agricoltori e alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, con l'esclusione dei prodotti della pesca, costretti a subire aumenti significativi dei costi dei fattori di produzione, in particolare dei mangimi e dei concimi.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nel progetto sono conformi all'interesse nazionale, rispondendo in maniera immediata ed urgente allo stato emergenziale attuale. Anzi, tale progetto costituisce il "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione", atteso che la Commissione, con la sua proposta, garantisce quelli che sono i principi cardine del diritto comunitario, quali un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

NP

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta non incide sulla dotazione e sugli impegni del FEASR per il bilancio 2022. Tenendo conto del tempo necessario agli Stati membri per attuare questa nuova misura, le relative spese saranno dichiarate nel terzo trimestre del 2023 con un'incidenza sul bilancio 2023.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Al fine di garantire l'uso più efficiente possibile delle risorse disponibili nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti, gli Stati membri saranno tenuti a giustificare l'erogazione del sostegno ai soggetti maggiormente colpiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri che vorranno attivare la misura dovranno inserirla, mediante modifica, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Una volta adottata la presente proposta comprese le modifiche del relativo diritto derivato (regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 della Commissione) e dopo aver presentato la modifica del programma che introduce la nuova misura, gli Stati membri potranno iniziare ad erogare i pagamenti ai beneficiari.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

NP

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

NP

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

NP



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della Legge n. 234/2012 (D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina
<ul style="list-style-type: none">- Codice della proposta: COM (2022) 242 final del 20/05/2022- Codice interistituzionale:2022/0166 (COD)- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 39 quater <i>Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina</i> <i>1. Il sostegno erogato</i>	Con il <u>decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51</u> , sono state introdotte numerose novità per famiglie e imprese, rafforzando le misure previste contro il caro bollette e introducendo specifiche misure per la	Si tratta di una misura supplementare, finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che consente agli Stati membri di fornire un sostegno di liquidità agli agricoltori e alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

<p><i>nell'ambito della presente misura fornisce un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo.</i></p> <p>2. <i>Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, con l'esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato.</i></p> <p>3. <i>Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi definendo, sulla base delle prove disponibili, condizioni di ammissibilità e, se ritenuto opportuno, criteri di selezione, che devono essere oggettivi e non discriminatori. Il sostegno degli Stati membri contribuisce alla</i></p>	<p>riduzione delle accise su benzina e gasolio.</p> <p>A tutela delle imprese e, in particolare, di quelle del settore agricolo e della pesca, il testo del decreto-legge 21/2022 introduce un credito d'imposta per l'acquisto di carburante, pari al 20% della spesa sostenuta per benzina e gasolio acquistati nel primo trimestre dell'anno. È, inoltre, riconosciuta la possibilità di optare per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>In aggiunta, con due decreti-legge distinti, approvati dal Consiglio dei ministri il 2 maggio 2022, hanno trovato spazio numerose novità sul tema del contrasto ai rincari delle materie prime.</p> <p>Il primo decreto inerente <u>“Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti”</u> ha stabilito che, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022, le aliquote di accisa sono state rideterminate in misura ridotta per dare continuità alle misure introdotte con il sopracitato decreto-legge n. 21/2022.</p> <p>Il secondo decreto, concernente <u>“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,</u></p>	<p>dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, con l'esclusione dei prodotti della pesca, che devono subire aumenti significativi dei costi dei fattori di produzione, in particolare dei mangimi e concimi e, per le imprese di cui sopra, ad alta intensità energetica che registrano un aumento dei costi del gas e dell'energia elettrica. Incidendo direttamente sui flussi di cassa di tali imprese, il sostegno contribuirà alla sicurezza alimentare mondiale e farà fronte alle turbative del mercato dovute all'aumento dei costi dei fattori di produzione. Per conseguire tali obiettivi il sostegno sarà assicurato mediante erogazione di una somma forfettaria una tantum agli agricoltori e alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, con l'esclusione dei prodotti della pesca. I pagamenti saranno erogati dagli Stati Membri dopo aver presentato la modifica del programma che introduce la nuova misura. Il successivo rimborso della Commissione sarà versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Sarà possibile concedere fino a 15.000 euro alle imprese agricole e fino a 100.000 euro alle PMI attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo</p>
---	---	--



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

<p>sicurezza alimentare o risponde agli squilibri del mercato e aiuta gli agricoltori o le PMI dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) economia circolare;b) gestione dei nutrienti;c) uso efficiente delle risorse;d) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima. <p>4. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 15 ottobre 2023, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 31 marzo 2023. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.</p> <p>5. L'importo massimo del sostegno non è superiore a 15.000 EUR per agricoltore e a 100.000 EUR per PMI.</p> <p>6. Nell'erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno</p>	<p><u>produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina</u>", ha potenziato, a sostegno delle imprese, i crediti d'imposta per energia elettrica e gas e introdotto contributi a fondo perduto per i soggetti danneggiati dalla crisi ucraina. Inoltre, con specifico riferimento alle PMI agricole e della pesca e dell'acquacoltura, previa autorizzazione della Commissione europea, il decreto introduce la concessione della garanzia diretta dell'ISMEA sul 100% dell'importo del finanziamento a beneficio delle PMI che abbiano registrato, nel 2022, un incremento dei costi per l'energia, i carburanti o per le materie prime.</p>	<p>dei prodotti agricoli. I pagamenti dovrebbero essere effettuati entro il 15 ottobre 2023, sulla base di domande di sostegno approvate dalle autorità competenti entro il 31 marzo 2023.</p>
--	--	--



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

<p><i>concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.</i></p>		
<p><u>Articolo 49, paragrafo 2:</u></p> <p><i>Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 quater, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.</i></p>	<p><u>Articolo 49, paragrafo 2:</u></p> <p><i>Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli da 28 a 31, da 33 a 34 e da 36 a 39, siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.</i></p>	<p>Il sostegno dovrà essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori al fine di indirizzare al meglio le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. Nel caso degli agricoltori, tali criteri possono includere settori di produzione, tipi di agricoltura o di strutture agricole e, nel caso delle PMI, settori, tipi di attività, tipi di regioni o altri vincoli specifici.</p>
<p><u>Articolo 59, paragrafo 6 ter:</u></p> <p><i>Il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell'articolo 39 quater non deve eccedere il 5 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022 come previsto dalla prima parte dell'allegato I.</i></p>		<p>La misura consentirà agli Stati membri di utilizzare fino al 5% della loro dotazione finanziaria nell'ambito del FEASR per il periodo 2021-2022 per sostenere il reddito degli agricoltori e delle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli. In totale, si tratta di circa 1,4 miliardi di euro a livello UE. Gli Stati membri sono tenuti a destinare tale sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dall'attuale crisi e che adottano pratiche rilevanti ai fini dell'economia circolare, della gestione dei nutrienti, dell'uso efficiente delle risorse o metodi</p>



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

		di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.
--	--	--